

Comune di Lecco

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 19.05.2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno diciannove (a partire dalle ore 19,15) del mese di maggio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini		X
Stefano Angelibusi	X		Richard Martini	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico		X
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giuseppe Fusi	X	
Alberto Colombo	X		Giacomo Zamperini	X	
Jacopo Ghislanzoni		X	Cinzia Bettega	X	
Casto Pattarini	X		Lamberto Bodega	X	
Antonio Pattarini	X		Stefano Parolari	X	
Irene Riva	X		Giorgio Siani	X	
Giuseppino Tiana	X		Giulio De Capitani	X	
Ciro Nigriello	X		Giovanni Colombo	X	
Eugenio Milani		X	Pierino Locatelli		X
Francesco Bellangino	X		<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>7</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Vice Segretario Generale, Flavio Polano.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Buizza – A.Colombo – Martini

L'Assessore Elisa Corti illustra la presente proposta di deliberazione unitamente alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili*".

Al termine dell'illustrazione da parte dell'Ass. Corti, prende la parola il dirigente del settore "Servizi Finanziari", dott. Enrico Pecoroni.

Interviene, quindi, il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, il quale comunica che sono pervenuti tre emendamenti da parte del cons. Magni e un ordine del giorno del cons. Zamperini in merito alla proposta di deliberazione: "*Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili*". Nel dettaglio, il consigliere Magni illustra i propri emendamenti, così identificati:

- emendamento prot. 28136 del 19.5.2014 – allegato 1 della presente proposta di deliberazione;
- emendamento prot. 28144 del 19.5.2014 – allegato 2 della presente proposta di deliberazione;
- emendamento prot. 28145 del 19.5.2014 – allegato 3 della presente proposta di deliberazione;

Ai sensi dell'articolo 57, comma 1 bis, del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ha trasmesso al consigliere Magni, con nota prot. 28312 del 19.5.2014 (allegato 4), i pareri di regolarità tecnica (non favorevoli) resi dal dirigente del settore servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in merito agli emendamenti presentati. Il Consigliere Magni, non conformandosi ai pareri negativi di cui sopra ha prodotto, prima della trattazione del punto da parte del Consiglio Comunale, le motivazioni contenute nell'allegato 5.

Segue, quindi, l'illustrazione dell'ordine del giorno, il cui testo è contenuto nell'allegato 6, da parte del Consigliere Zamperini.

Segue il dibattito complessivo: gli interventi sono riportati alle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

Rientrano in aula i consiglieri Venturini, Ghislanzoni, Milani. Lasciano l'aula i consiglieri Martini e Mauri. Presenti n. 35 consiglieri, assenti n. 6: Cerrato, Chirico, Licini, Locatelli, Martini e Mauri.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, l'emendamento prot. 28136 del 19.5.2014, allegato 1, ottenendo il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli, n. 26 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Boscagli, Sindaco Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, A.Colombo, Fortino, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, Pasquini, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo e Tiana) e n. 1 astenuto (Venturini); l'emendamento viene respinto.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, l'emendamento prot. 28144 del 19.5.2014, allegato 2, ottenendo il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli, n. 26 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Boscagli, Sindaco Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, A.Colombo, Fortino, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, Pasquini, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo e Tiana) e n. 1 astenuto (Venturini); l'emendamento viene respinto.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, l'emendamento prot. 28145 del 19.5.2014, allegato 3, ottenendo il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli, n. 26 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Boscagli, Sindaco Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, A.Colombo, Fortino, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, Pasquini, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo e Tiana) e n. 1 astenuto (Venturini); l'emendamento viene respinto.

Lascia l'aula il consigliere Siani. Presenti n. 34 consiglieri, assenti n. 7: Cerrato, Chirico, Licini, Locatelli, Martini, Mauri e Siani.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, il primo punto del dispositivo dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Zamperini, allegato 6, ottenendo il seguente risultato: n. 6 voti favorevoli, n. 27 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Boscagli, Sindaco Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, A.Colombo, Fortino, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, Pasquini, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo, Tiana e Venturini) e n. 1 astenuto (Magni); il primo punto viene respinto.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, il secondo punto del dispositivo dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Zamperini, allegato 6, ottenendo il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 27 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Boscagli, Sindaco Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, A.Colombo, Fortino, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, Pasquini, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo, Tiana e Venturini); il secondo punto viene respinto.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, il terzo punto del dispositivo dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Zamperini, allegato 6, ottenendo il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli, n. 26 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Boscagli, Sindaco Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, A.Colombo, Fortino, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, Pasquini, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo e Tiana); il terzo punto viene respinto.

Lascia l'aula il consigliere Bodega. Presenti n. 33 consiglieri, assenti n. 8: Bodega, Cerrato, Chirico, Licini, Locatelli, Martini, Mauri e Siani.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, il quarto punto del dispositivo dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Zamperini, allegato 6, ottenendo il seguente risultato: n. 4 voti favorevoli e n. 29 voti contrari (Angelibusi, Bellangino, Bettega, Boscagli, Sindaco Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, A.Colombo, Fortino, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Marchio, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, Parolari, Pasquini, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo, Tiana e Venturini); il quarto punto viene respinto.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la fase di dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione in oggetto

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Valutato opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della disciplina che caratterizza i tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 7);

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2014;

Dato atto che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare II in data 06.05.2014;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 "testo unico degli enti locali";

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 22 voti favorevoli e n. 11 voti contrari (Bettega, Bosagli, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Fusi, Magni, Parolari, Pasquini, Romeo e Zamperini)

### **DELIBERA**

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come allegato alla presente deliberazione e composto da 15 articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 7);
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 22 voti favorevoli e n. 11 voti contrari (Bettega, Bosagli, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Fusi, Magni, Parolari, Pasquini, Romeo e Zamperini)

**DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. legislativo 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI"

Lecco, 9 7 2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
*Enrico Pecoroni*

  
\_\_\_\_\_

COMUNE DI LECCO

Provincia di LECCO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**SUL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

**PREMESSO:**

- che il decreto legge 10 Ottobre 2012 n. 174 al comma 1 lett. O), modificando l'art. 239 del TUEL, ha integrato i pareri di competenza dell'organo di revisione prevedendo al n. 7 quelli sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";
- che il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

**PRESA VISIONE:**

- della proposta di deliberazione id. n. 25687 del 07.05.2014 avente per oggetto "Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI" ;
- dell'allegato regolamento sul tributo che consta di n. 16 articoli;

**CONSIDERATO CHE:**

- . Il Comune di Lecco ha ritenuto opportuno approvare separati regolamenti per ogni componente della Imposta Unica Comunale (IUC);
- . Il Comune di Lecco intende avvalersi della possibilità di introdurre una maggiorazione dell'aliquota massima della TASI destinando il maggior gettito per la concessione di detrazioni e riduzioni per le abitazioni principali e gli immobili ad esse assimilati;

**PRESO ATTO :**

- del parere di regolarità tecnica espresso in data 07.05.2014 dal Direttore del Settore dott. Enrico Pecoroni ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000;


Richiamate le suesposte considerazioni,



## ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione id. n. 25687 del 07.05.2014 avente per oggetto " Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI".

Lecco, lì 12.05.2014



Luigi...  
Tramonto...  
lele.

COMUNE DI LECCO  
ARRIVO DEL  
19 MAG. 2014  
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL

CON-SIND - S01 - SG  
1

OGGETTO: Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.  
Primo Emendamento alla proposta di deliberazione n. 26.894 del 13/5/2014  
giorno del Consiglio Comunale del 19-20 maggio 2015  
Lecco, 18 maggio 2015

Al Signor  
ALFREDO MARELLI  
PRESIDENTE  
del CONSIGLIO  
COMUNALE di LECCO

COMUNE DI LECCO  
MAGGIO 2014  
23  
19

COMUNE DI LECCO  
PROG. N. 28/136  
19 MAG. 2014  
CAT. 2 CL. 3 FASC.

Trasmetto , in allegato, emendamento di cui all'oggetto.

Alessandro Magni  
Gruppo Consiliare  
PDS&SEL  
*Magni*

Emendamento n. 1

Ai sensi dell'art. 49 del D lgs. 267/2000 si esprime  
parere non favorevole all'emendamento in quanto  
la modifica proposta non garantisce gli equilibri  
finanziari del Comune.

19/05/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Dott. Enrico Pecorani

*Enrico Pecorani*

## EMENDAMENTO 1

Considerato che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento,

preso atto che la cosiddetta Tassa sui servizi indivisibili si configura come una imposta patrimoniale sulla prima casa, non progressiva in sé, in quanto non tiene conto del reddito del contribuente, come elemento detrattivo e correttivo,

preso atto inoltre che come sostiene l'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario debba essere informato ai criteri di progressività,

che tale criterio non è chiaramente applicato in quanto:

l'irpef come base principale dell'importo delle entrate si è ridotta a una imposta diretta scarsamente progressiva, che drena risorse specialmente dal lavoro dipendente e allargando elusione e soprattutto evasione nei confronti dei grandi redditi e della rendita finanziaria;

che inoltre la distribuzione dei redditi in questi ultimi tre decenni ha visto un calo della quota macroeconomica che va ai salari diminuire drasticamente a favore del profitto e della rendita;

che non esiste una imposta patrimoniale che incida sulle grandi ricchezze e sulla rendita che insieme ai redditi si sono fortemente concentrate aumentando le diseguaglianze;

che le entrate tributarie si stanno trasferendo applicandole prevalentemente tra le imposte indirette, le tasse e le tariffe per la copertura integrale dei costi dei servizi, che tali entrate sono sostanzialmente regressive e inficanti l'intero quadro dell'art. 53 della Costituzione, che la redistribuzione dei salari a favore del profitto e della rendita si è tradotta in una serrata selvaggia nei confronti del mondo del lavoro attraverso lo sciopero degli investimenti e la riduzione della occupazione, a vantaggio della speculazione finanziaria e della rendita finanziaria che sostituisce l'investimento dei profitti nella occupazione;

che anche il lavoro autonomo e la piccola e media impresa soffre di un processo di precarizzazione e di impoverimento a causa delle politiche complessivamente di sacrifici, imposte all'economia nel suo complesso;

che la privatizzazione del debito non è più un volano per l'economia, imponendo stop and go, catastrofici agli stabilizzatori economici,

che in questi anni in conseguenza di queste politiche economiche, anche lo stato e l'economia pubblica ha subito le conseguenze di debiti sempre più alti, di ricorso a una pressione tributaria sempre più sostenuta, di spese sociali e di welfare sempre più contratti, di tagli ai salari, alle pensioni, alla scuola, alla sanità, che hanno prostrato il mondo del lavoro che è la classe portante e propulsiva dell'intera società;

preso atto che il bilancio comunale, a parità di efficacia, non ha predisposto adeguate misure di razionalizzazione e efficientazione, neppure parziale della spesa,

**DELIBERA**

Di azzerare per l'anno 2014 la TASI e le corrispondenti aliquote

ALCANTARA

OGGETTO: Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.  
Secondo Emendamento alla proposta di deliberazione n. 26.894 del 13/5/2014. Iscritta all'ordine  
del giorno del Consiglio Comunale del 19-20 maggio 2015  
Lecco, 18 maggio 2015

COMUNE DI LECCO  
ARRIVO DEL  
19 MAG. 2014  
ASSEGN. CON-SIND-SCISE  
1

Al Signor  
ALFREDO MARELLI  
PRESIDENTE  
del CONSIGLIO  
COMUNALE di LECCO

Trasmetto , in allegato, emendamento di cui all'oggetto.

Alessandro Magni  
Gruppo Consiliare  
FDS&SEL  
COMUNE DI LECCO  
Maggio 2014  
19/5/2014  
SILEO  
MARELLI

COMUNE DI LECCO  
PROT. N. 28114  
19 MAG. 2014  
CAT 2 CL 3 FASC.

Emendamento n. 2  
Ai sensi dell'art. 49 del D. 195. 267/2000 si esprime  
porre non favorevole all'emendamento in quanto le modifiche  
proposte non garantire gli equilibri finanziari del Comune  
e per i ridotti minimi dei tagli. Inoltre le quote relative  
a Sanio Reti Holding sono già attribuite a bilancio come  
residui ottimi.

15/05/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Dott. Enrico Pecorari  
Enrico Pecorari

## EMENDAMENTO 2

Considerato che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento,

preso atto che la cosiddetta Tassa sui servizi indivisibili si configura come una imposta patrimoniale sulla prima casa, non progressiva in sé, in quanto non tiene conto del reddito del contribuente, né delle sue condizioni personali e sociali, come elemento detrattivo e correttivo,

preso atto inoltre che come sostiene l'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario debba essere informato ai criteri di progressività,

che tale criterio non è chiaramente applicato in quanto:

l'irpef come base principale dell'importo delle entrate si è ridotta a una imposta diretta scarsamente progressiva, che drena risorse specialmente dal lavoro dipendente e allargando elusione e soprattutto evasione nei confronti dei grandi redditi e della rendita finanziaria;

che inoltre la distribuzione dei redditi in questi ultimi tre decenni ha visto un calo della quota macroeconomica che va ai salari diminuire drasticamente a favore del profitto e della rendita;

che non esiste una imposta patrimoniale che incida sulle grandi ricchezze e sulla rendita che insieme ai redditi si sono fortemente concentrate aumentando le diseguaglianze;

che le entrate tributarie si stanno trasferendo applicandole prevalentemente tra le imposte indirette, le tasse e le tariffe per la copertura integrale dei costi dei servizi, che tali entrate sono sostanzialmente regressive e inficanti l'intero quadro dell'art. 53 della Costituzione, che la redistribuzione dei salari a favore del profitto e della rendita si è tradotta in una serrata selvaggia nei confronti del mondo del lavoro attraverso lo sciopero degli investimenti e la riduzione della occupazione, a vantaggio della speculazione finanziaria e della rendita finanziaria che sostituisce l'investimento dei profitti nella occupazione;

che anche il lavoro autonomo e la piccola e media impresa soffre di un processo di precarizzazione e di impoverimento a causa delle politiche complessivamente di sacrifici, imposte all'economia nel suo complesso;

che la privatizzazione del debito non è più un volano per l'economia, imponendo stop and go, catastrofici agli stabilizzatori economici,

che in questi anni in conseguenza di queste politiche economiche, anche lo stato e l'economia pubblica ha subito le conseguenze di debiti sempre più alti, di ricorso a una pressione tributaria sempre più sostenuta, di spese sociali e di welfare sempre più contratti, di tagli ai salari, alle pensioni, alla scuola, alla sanità, che hanno prostrato il mondo del lavoro che è la classe portante e propulsiva dell'intera società;

che in sintesi oggi le nuove tasse non servono né a garantire né a migliorare i servizi ma a garantire il servizio del debito alle banche e al capitale finanziario in genere e che questo vale anche per i tagli ai trasferimenti agli enti locali. E che pertanto l'austerità fiscale significa privatizzare il bilancio pubblico.

preso atto che il bilancio comunale, a parità di efficacia, non ha predisposto adeguate misure di razionalizzazione e efficientazione, neppure parziale della spesa,

considerato che un punto percentuale della TASI è l'equivalente di circa 200.000 euro in entrata;

che dal lato delle spese il Comune di Lecco paga in contributi per le famiglie iscritte alle scuole dell'infanzia paritarie che provengono da altri comuni, una quota almeno pari al 20% delle stesse, senza essere riuscito a recuperare per via liberamente contrattuale, alcun importo,

che il Comune di Lecco è creditore nei confronti di una sua partecipata, Lario reti Holding, una cifra, che al netto di abbuoni a favore della stessa, supera il milione di euro,

che il comune di Lecco impiega in modo eccessivo spese come quelle sulla sicurezza e l'ordine pubblico, al di là di quanto necessario per gli stipendi del personale.

DELIBERA

- 1) ridurre l'aliquota della quota TASI dal 3,2 per mille al 2,8 per mille.

OGGETTO: Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.  
Terzo Emendamento alla proposta di deliberazione n. 26.894 del 13/5/2014. Iscritta all'ordine del  
giorno del Consiglio Comunale del 19-20 maggio 2015  
Lecco, 18 maggio 2015

COMUNE DI LECCO  
DELIBERA DEL  
19 MAG. 2014

Al Signor  
ALFREDO MARELLI  
PRESIDENTE  
del CONSIGLIO  
COMUNALE di LECCO

COMUNE DI LECCO  
19 MAG. 2014

Trasmetto , in allegato, emendamento di cui all'oggetto.

Alessandro Magni  
Gruppo Consiliare  
FDS&SEL

COMUNE DI LECCO  
PROT. N. 28145  
19 MAG. 2014  
CAT 2 CL 3 FASC

COMUNE DI LECCO - SINDACO - SG

Emendamento n. 3

Al richi dell'art. 49 del D lgs. 267/2000 si esprime parere non favorevole  
all'emendamento in quanto la modifica proposta non garantisce gli  
equilibri finanziari del Comune essendo le ulteriori aperture  
~~previsti~~ previsti non accompagnate da maggiori entrate.  
Le differenziazioni in base ai quartieri di residenza eccede la  
potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/1997.  
L'adempimento a carico dell'ingegnere non è oggetto del presente  
provvedimento, in quanto è determinato all'interno del Regolamento

TASI.

19/05/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Dot. Enrico Pecorelli  
Emilio Pecorelli

### EMENDAMENTO 3

Considerato che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento,

preso atto che la cosiddetta Tassa sui servizi indivisibili si configura come una imposta patrimoniale sulla prima casa, non progressiva in sé, in quanto non tiene conto del reddito del contribuente, né delle sue condizioni personali e sociali, come elemento detrattivo e correttivo,

preso atto inoltre che come sostiene l'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario debba essere informato ai criteri di progressività,

che tale criterio non è chiaramente applicato in quanto:

l'irpef come base principale dell'importo delle entrate si è ridotta a una imposta diretta scarsamente progressiva, che drena risorse specialmente dal lavoro dipendente e allargando elusione e soprattutto evasione nei confronti dei grandi redditi e della rendita finanziaria;

che inoltre la distribuzione dei redditi in questi ultimi tre decenni ha visto un calo della quota macroeconomica che va ai salari diminuire drasticamente a favore del profitto e della rendita;

che non esiste una imposta patrimoniale che incida sulle grandi ricchezze e sulla rendita che insieme ai redditi si sono fortemente concentrate aumentando le diseguaglianze;

che le entrate tributarie si stanno trasferendo applicandole prevalentemente tra le imposte indirette, le tasse e le tariffe per la copertura integrale dei costi dei servizi, che tali entrate sono sostanzialmente regressive e inficanti l'intero quadro dell'art. 53 della Costituzione, che la redistribuzione dei salari a favore del profitto e della rendita si è tradotta in una serrata selvaggia nei confronti del mondo del lavoro attraverso lo sciopero degli investimenti e la riduzione della occupazione, a vantaggio della speculazione finanziaria e della rendita finanziaria che sostituisce l'investimento dei profitti nella occupazione;

che anche il lavoro autonomo e la piccola e media impresa soffre di un processo di precarizzazione e di impoverimento a causa delle politiche complessivamente di sacrifici, imposte all'economia nel suo complesso;

che la privatizzazione del debito non è più un volano per l'economia, imponendo stop and go, catastrofici agli stabilizzatori economici,

che in questi anni in conseguenza di queste politiche economiche, anche lo stato e l'economia pubblica ha subito le conseguenze di debiti sempre più alti, di ricorso a una pressione tributaria sempre più sostenuta, di spese sociali e di welfare sempre più contratti, di tagli ai salari, alle pensioni, alla scuola, alla sanità, che hanno prostrato il mondo del lavoro che è la classe portante e propulsiva dell'intera società;

che in sintesi oggi le nuove tasse non servono né a garantire né a migliorare i servizi ma a garantire il servizio del debito alle banche e al capitale finanziario in genere e che questo vale anche per i tagli ai trasferimenti agli enti locali. E che pertanto l'austerità fiscale significa privatizzare il bilancio pubblico.

preso atto che il bilancio comunale, a parità di efficacia, non ha predisposto adeguate misure di razionalizzazione e efficientazione, neppure parziale della spesa,



considerato che un punto percentuale della TASI è l'equivalente di circa 200.000 euro in entrata;

che dal lato delle spese il Comune di Lecco paga in contributi per le famiglie iscritte alle scuole dell'infanzia paritarie che provengono da altri comuni, una quota almeno pari al 20% delle stesse, senza essere riuscito a recuperare per via liberamente contrattuale, alcun importo,

che il Comune di Lecco è creditore nei confronti di una sua partecipata, Lario reti Holding, una cifra, che al netto di abbuoni a favore della stessa, supera il milione di euro,

che il comune di Lecco impiega in modo eccessivo spese come quelle sulla sicurezza e l'ordine pubblico, al di là di quanto necessario per gli stipendi del personale.


Che non si debba applicare la TASI agli inquilini e agli affittuari, e in ogni caso si dovrebbe ridurre la loro quota dal 20% al 10%

Che si debbano introdurre detrazioni relative al pagamento dei servizi, in funzione di una differenziazione per quartieri periferici che fruiscono diversamente di servizi generali, che sulla base di ragionevoli osservazioni correlate a fattori diversi, corrispondono ai quartieri di Pescarenico, Maggianico, Chiuso, Caleotto, Belleo, Germanedo, Acquate con l'esclusione delle sue frazioni alte di nuova e signorile edificazione, Bonacina, Rancio, San Giovanni, Viale Turati, Rancio, Malavedo, Laorca

Considerato inoltre che la crisi economica colpisce fasce sempre più ampie di cittadini si rende necessario esentare dalla TASI tutte le famiglie con redditi bassi, sotto il reddito di povertà relativa accertata dall'Istat per il 2013, le famiglie monoreddito con il titolare disoccupato o in cassa integrazione o in mobilità, famiglie che debbano intervenire a sostenere anziani non autosufficienti, sia assistiti al domicilio che in RSA, famiglie che convivano persone in particolare situazione di disabilità, i quali fruiscano di servizi sociali integrati o abbiano una disabilità pari al 100%

## DELIBERA

- 1) ridurre l'aliquota della quota TASI dal 3,2 per mille al 2,8 per mille.
- 2) Ridurre la quota caricata sugli inquilini locatari dal 20% al 10%
- 3) Applicare una detrazione di 75 euro agli abitanti dei quartieri sopra citati.
- 4) Applicare l'azzeramento del pagamento della TASI alle famiglie che convivano o abbiano a carico anziani autosufficienti, sia al domicilio che in RSA
- 5) Applicare l'azzeramento del pagamento TASI alle famiglie che dimostrino di avere un reddito annuo del 2013 inferiore alla soglia di povertà relativa stabilita sulla base dell'ISTAT,
- 6) Applicare l'azzeramento del pagamento TASI alle famiglie monoreddito in cui il titolare sia in cassa integrazione o in mobilità
- 7) Applicare l'azzeramento del pagamento TASI alle famiglie che abbiano direttamente o indirettamente in carico persone disabili che utilizzino servizi sociali comunali o centri diurni integrati, oppure che abbiano certificato una invalidità superiore al 100%.



Lecco, 19.5.2014	
Prot. n. 28312 PC/st	Alla cortese attenzione: Consigliere Comunale Alessandro Magni
Ufficio del Segretario Generale e-mail: <a href="mailto:segretario@comune.lecco.it">segretario@comune.lecco.it</a> Tel. 0341/481.263	e p.c. Presidente del Consiglio Comunale Alfredo Marelli

**Oggetto: Trasmissione emendamenti con parere di regolarità tecnica non favorevole.**

Si trasmettono gli emendamenti sottoelencati da Lei presentati in data odierna corredati dai pareri di regolarità tecnica resi dal dirigente del settore servizi finanziari:

- emendamento prot. 28136 del 19.5.2014 – parere di regolarità tecnica non favorevole;
- emendamento prot. 28144 del 19.5.2014 – parere di regolarità tecnica non favorevole;
- emendamento prot. 28145 del 19.5.2014 – parere di regolarità tecnica non favorevole.

Segnalo che, ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, qualora non intendesse conformarsi ai pareri negativi di cui sopra, può presentare, primo dell'inizio della trattazione del punto da parte del Consiglio Comunale, adeguata motivazione da inserire nel testo della proposta di deliberazione.



Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Codarri

ART. 57 MOTIVAZIONI AI PEREPI TECNICI  
CON RIFERIMENTO AGLI EMENDAMENTI  
A-2-3 SI RISPONDONO " I PEREPI  
TECNICI VENUTE PRETI IN COI SI  
PANCHIARA NO NON GARANTITI  
GLI EQUILIBRI FINANZIARI  
PER COMUNE IN QUANTO NON  
POSSIBILI DA VERIFICARE IN  
ASSEMBLA PER DOCUMENTO DI  
BILANCIO



 COMUNE DI LECCO  
Atto di deliberazione C.C. n. 23 del 18/12/14  
L. 15/12/14  



ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI  
LECCO Dr. Alfredo Marelli

ILL.MO SINDACO DEL COMUNE DI LECCO

Dr. Virginio Brivio

## PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Aliquote e criteri di riscossione della TASI



Premesso che:

- La TASI dovrebbe essere un tributo sui servizi, in realtà non è altro che la vecchia IMU sulla prima casa che cambia di nome. Manifestiamo quindi tutto il nostro disappunto per chi ha creato nei cittadini la falsa speranza di poter non pagare più una tassa patrimoniale sulla prima casa. L'amministrazione ha ritenuto di applicare, indistintamente e a tutti quanti, l'aliquota massima del 3,2 per mille invece che la più bassa. La nostra prima proposta è proprio quella di ripensare le aliquote in base al reddito ISEE e di diversificarle in base alle diverse zone della città. Infatti, non è per nulla corretto che chi abita in centro paghi lo stesso di chi risiede, per esempio, in Falghera dove la fornitura di servizi come i parcheggi è certamente differente. Non possiamo chiedere ai cittadini, già fortemente provati dalla crisi economica, di sborsare centinaia di euro indipendentemente dalla loro situazione economica familiare. Infine, chiederemo che la detrazione di 50 euro prevista per chi ha un figlio a carico sotto i 18 anni, venga estesa a tutti coloro che hanno un familiare non contribuente a carico. Per quale motivo chi si occupa di un parente diversamente abile è meno importante di chi si occupa di un figlio? Per quale motivo chi si occupa di un genitore anziano non deve vedere riconosciuta la detrazione in virtù di un importante servizio sociale svolto? Perché la detrazione è pensata per i figli minorenni? Non ci si accorge che, purtroppo, il mondo è cambiato e che un figlio universitario o precario non può certo permettersi di essere indipendente rispetto al nucleo familiare di origine? Non sarebbe possibile immaginare di esentare dal pagamento della TASI tutti i disoccupati e coloro che hanno perso, a causa della crisi, il posto di lavoro? E ancora, non è profondamente ingiusto che la detrazione arrivi a tutti a prescindere dal reddito e dalla propria situazione economica? Chiediamo una risposta a queste domande, invitando tutte le forze politiche a collaborare affinché si possa migliorare un tributo che, di per sé, nasce già profondamente sbagliato.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO AUSPICA CHE IL SINDACO E LA GIUNTA:


- Si adoperino per riformare il criterio con cui avviene la riscossione del tributo TASI utilizzando un metodo che dia maggiore rilevanza alla progressività, utilizzando come parametro il calcolo ISEE sui redditi.
- Applicchino la detrazione di 50 €, oltre che per i figli minorenni, anche per gli altri familiari a carico, come per esempio un diversamente abile oppure un anziano.
- Istituiscono un fondo per indennizzare dal versamento della TASI coloro che si trovano in difficoltà economiche dopo aver perso il loro posto di lavoro.
- Possano immaginare la creazione di un "piano di zonizzazione dei servizi indivisibili" così da poter diversificare le aliquote della TASI a seconda della fornitura di servizi nella zona di residenza.

Con osservanza.

Lecco, 19/05/2014

Il Consigliere Comunale

Dott. GIACOMO ZAMPERINI





AUERARO 7



COMUNE DI LECCO  
Allegato alla deliberazione CC. n. 23 del 19/5/2014  
IL SINDACO  
IL CAPOGRUPPO

Servizio Tributi

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.                      DEL

## SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento.....	3
Art. 2 – Istituzione della TASI.....	3
Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI.....	3
Art. 4 – Soggetto attivo del tributo.....	3
Art. 5 – Soggetti passivi.....	3
Art. 6 – Base imponibile della TASI.....	4
Art. 7 – Aliquote della TASI.....	4
Art. 8 – Detrazioni e riduzioni.....	5
Art. 9 – Servizi indivisibili e relativi costi.....	5
Art. 10 – Dichiarazione.....	5
Art. 11 – Riscossione della TASI.....	6
Art. 12 – Accertamento.....	6
Art. 13 – Rimborsi.....	7
Art. 14 – Riscossione coattiva.....	7
Art. 15 – Normativa di rinvio.....	7
Art. 16 – Efficacia del Regolamento.....	7



### **Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### **Art. 2 – Istituzione della TASI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune.

### **Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 4 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, tuttavia al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 6 – Base imponibile della TASI**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

### **Art. 7 – Aliquote della TASI**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **Art. 8 – Detrazioni e riduzioni**

1. Il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Il Consiglio Comunale può riconoscere ulteriori riduzioni da esplicitare nella deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI.

## **Art. 9 – Servizi indivisibili e relativi costi**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. Giustizia;
  - b. Ordine pubblico e sicurezza;
  - c. Viabilità ed infrastrutture stradali;
  - d. Soccorso civile;
  - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
  - f. Altri servizi indivisibili.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

## **Art. 10 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

4. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

### **Art. 11 – Riscossione della TASI**

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante versamento in autoliquidazione da parte del contribuente.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
3. Gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua da parte del soggetto passivo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

### **Art. 12 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può

inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

### **Art. 13 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

### **Art. 14 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 609/1910.

### **Art. 15 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013 e di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.


### **Art. 16 – Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2014.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL VICESEGRETARIO GENERALE

Flavio Polano



---

### REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **27 MAG. 2014** e vi rimarrà  
affissa per 15 giorni consecutivi fino al **08 GIU. 2014** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del  
D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **21 MAG. 2014**



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Flavio Polano



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri